



CONFINDUSTRIA

Riforma fallimentare

Approvazione definitiva

Febbraio 2019

È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario, 14 febbraio 2019, n. 38) il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*”, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

Rispetto al testo varato a novembre e inviato al Parlamento per i pareri, guardando ai temi di prioritario interesse e salvi successivi approfondimenti, l’impianto complessivo del Codice risulta confermato.

Con riferimento alla **procedura di allerta e composizione assistita della crisi**, su uno dei profili più delicati, vale a dire quello degli indici che fanno presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa, sono state recepite diverse osservazioni condivise da Confindustria e Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

In particolare, il testo precedente qualificava come significativi i seguenti rapporti: flusso di cassa e attivo, patrimonio netto e passivo, oneri finanziari e ricavi; rapporti che recavano il rischio dei c.d. falsi positivi. Nel testo attuale, si fa più opportunamente riferimento agli indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi (art. 13, co. 1).

Inoltre, in merito al ruolo attribuito ai creditori pubblici qualificati, sono state mantenute - quindi non ritoccate al ribasso - le soglie di debiti fiscali e previdenziali che legittimano l’avvio della procedura (art. 15, co. 2); allo stesso modo, è stato confermato il meccanismo di sterilizzazione della procedura stessa nel caso in cui l’impresa interessata vanta dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni (art. 15, co. 5).

Si rammenta, poi, che la procedura verrà gestita da appositi organismi istituiti presso ogni Camera di commercio - Organismi di composizione della crisi, OCRI - e che ne è stata confermata la composizione. Infatti, l’OCRI opererà attraverso un referente e un collegio di tre esperti, di cui uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore e individuato dal referente medesimo, sentito il debitore, tra gli iscritti nell’elenco di esperti trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria (artt. 16 e 17).

In merito al **concordato preventivo** con continuità aziendale, sul presupposto che anche in questo caso (come in quello dei concordati liquidatori) si registrano nella prassi utilizzi distorti a danno dei creditori commerciali, alcuni presidi sono stati migliorati, in particolare per quanto concerne la continuità indiretta.

Infatti, il testo precedente richiedeva, anche in caso di affitto stipulato anteriormente alla presentazione del ricorso, il mantenimento o la riassunzione di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso per i successivi due anni. Nella versione definitiva, la misura è stata meglio precisata, circoscrivendo il vincolo ai contratti di affitto stipulati anteriormente ma in funzione della presentazione del ricorso e prevedendone la durata fino a un anno dall’omologazione del ricorso (art. 84, co. 2).

Sempre in ambito di strumenti di regolazione della crisi, si registra un’importante novità in ordine alla transazione fiscale negli **accordi di ristrutturazione dei debiti**. Infatti, al fine di superare le resistenze alle soluzioni concordate spesso riscontrate nella prassi, il tribunale potrà omologare l’accordo anche senza l’approvazione dell’Amministrazione finanziaria, quando la stessa risulti decisiva per il raggiungimento delle maggioranze e la

proposta di transazione più vantaggiosa per l'Erario rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 48, co. 5).

Un'altra novità rilevante attiene al coordinamento tra le **norme fallimentari** e quelle applicabili alla **contrattualistica pubblica**, fortemente richiesto da Confindustria al fine di riordinare un quadro normativo di riferimento incerto nonché assicurare una maggiore tutela delle dinamiche concorrenziali nel mercato degli appalti pubblici.

In particolare, si segnala che alle imprese fallite ma abilitate all'esercizio provvisorio verrà consentita la sola prosecuzione dei contratti in corso ma non più la partecipazione a nuove gare; alle imprese in concordato liquidatorio continuerà ad essere consentita la continuazione dei rapporti pendenti ma a condizione che sia funzionale a una migliore liquidazione dell'azienda in esercizio; le imprese che presentano domanda di concordato in continuità potranno - come già oggi - sia eseguire i contratti già stipulati sia partecipare a nuove gare, ma secondo un *iter* più chiaro e rigoroso (artt. 95 e 372).

Infine, l'estensione dei casi di nomina obbligatoria degli **organi di controllo interno** nelle società di minori dimensioni è stata confermata; tuttavia, anche su richiesta di Confindustria, a queste ultime è stato concesso un termine più ampio per adeguarsi al nuovo obbligo.

Infatti, l'articolo di riferimento (art. 379) rientra tra quelli per cui è prevista un'**entrata in vigore** anticipata - 30 giorni dalla pubblicazione del Codice in Gazzetta Ufficiale ergo 16 marzo 2019 (art. 389, co. 2). Tuttavia, nel testo attuale, viene chiarito che le società a responsabilità limitata e cooperative costituite alla data di entrata in vigore del predetto articolo devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro i successivi nove mesi (art. 379, co. 3).

Per quanto concerne l'intera Riforma, la stessa entrerà in vigore il 15 agosto 2020. Infatti, è stata altresì confermata l'opportuna previsione di una *vacatio legis* di 18 mesi (art. 389, co. 1), necessaria per consentire alle imprese di adattarsi alle novità normative e al legislatore per valutare eventuali modifiche e integrazioni.

A quest'ultimo proposito, si segnala che l'*iter* legislativo della proposta di legge che delega il Governo ad adottare i decreti correttivi sta proseguendo speditamente: il provvedimento è stato approvato al Senato ed è calendarizzato per l'esame in aula alla Camera nel corrente mese di febbraio.